



Università
degli Studi di
Messina

CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'INSEGNAMENTO E PER L'APPRENDIMENTO (CE.MU.I.A.)

REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione

1. E' istituito presso l'Università di Messina il "*Centro Multidisciplinare per l'Insegnamento e per l'Apprendimento (Ce.Mu.I.A.)*", di seguito indicato come "Centro", quale Struttura Didattica dell'Ateneo, cui compete il coordinamento didattico e organizzativo delle iniziative dell'Ateneo nell'ambito della formazione iniziale e dell'abilitazione degli insegnanti.
2. Restano ferme le competenze dei Dipartimenti e delle altre strutture didattiche con riguardo ai corsi di studio ad essi afferenti.
3. Il presente regolamento disciplina le finalità, le attribuzioni, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro.

Art. 2 – Oggetto e attribuzioni del Centro

1. Il Centro ha come obiettivo fondamentale:
 - a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli artt. *2-bis* e *2-ter*, dell'art. *13-bis* e dell'art. *18-bis* del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 59, in coerenza con le relative classi di concorso;
 - b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata con altri Centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

Art. 3 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Comitato Tecnico-scientifico;
 - c) la Giunta;
 - d) i Consigli Didattici di percorso.

Art. 4 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Centro, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza, è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra i professori di prima e seconda fascia, a tempo pieno, in servizio presso l'Ateneo ed è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. Nell'eventualità della cessazione anticipata del mandato si procederà al rinnovo della carica per il completamento del mandato residuo. Il Coordinatore può designare, tra i componenti del Comitato Tecnico-scientifico, un Vice Coordinatore che lo supplisce in caso di assenza o impedimenti, l'incarico di Vice Coordinatore cessa al venir meno della carica del Coordinatore.

2. Il Coordinatore:

- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato Tecnico-scientifico e della Giunta, ne dirige e coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici;
- b) cura il raccordo con gli organi di governo dell'Ateneo, con i Dipartimenti e le altre strutture dell'Ateneo e le relazioni con i soggetti esterni e, in particolare, con l'Ufficio Scolastico Regionale;
- c) propone le iniziative da assumere per il perseguimento delle finalità del Centro ed elabora le linee di indirizzo delle attività da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico-scientifico;
- d) propone la stipula di convenzioni di tirocinio e di accordi di collaborazione con enti terzi rientranti nell'ambito di interesse del Centro, da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico-scientifico;
- e) presenta al Comitato Tecnico-scientifico, per l'approvazione, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi;
- f) coordina e supervisiona l'attività didattica svolta nell'ambito del Centro;
- g) predispose il piano delle iniziative da realizzare, nonché il resoconto delle attività svolte, da presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- h) designa, tra i componenti del Comitato Tecnico-scientifico, un Vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di impedimenti o di assenza;

3. In caso di necessità o urgenza il Coordinatore può adottare i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Comitato Tecnico-scientifico nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Art. 5 - Comitato Tecnico-scientifico

1. Il Comitato Tecnico-scientifico è l'organo deliberante del Centro, esso è composto:

- a) dal Coordinatore del Centro;
- b) dai componenti della Giunta;
- c) da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente (USR).

2. Il Comitato Tecnico-scientifico dura in carica tre anni rinnovabili, di norma, una sola volta.

3. Il Comitato Tecnico-scientifico si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Coordinatore, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio e/o video-conferenza, secondo le disposizioni del vigente regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

4. La convocazione è disposta dal Coordinatore per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.

5. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono

assunte a maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Coordinatore.

6. In particolare, il Comitato Tecnico-scientifico:

- a) definisce la proposta di istituzione dei percorsi formativi da attivare, relazionandosi con i Dipartimenti interessati;
- b) delibera la programmazione didattica dei corsi e il conferimento degli incarichi di docenza; a tal fine si avvale di docenti di ruolo dell'Ateneo che si rendano disponibili, fermo restando il loro impegno didattico;
- c) approva la stipula di convenzioni di tirocinio e di accordi di collaborazione con enti terzi rientranti nell'ambito di interesse del Centro;
- d) approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi e il resoconto delle spese sostenute, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- e) elabora e monitora il quadro delle iniziative in tema di formazione iniziale, proposte dalle Strutture didattiche dell'Ateneo, al fine di ottimizzare le sinergie e la visibilità delle iniziative sulla pagina web istituzionale dedicata alla "Formazione insegnanti";
- f) svolge funzioni di monitoraggio sulla qualità delle attività didattiche erogate;
- g) approva il piano delle iniziative da realizzare e il resoconto della attività svolte, da presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- h) definisce il piano di articolazione delle attività formative e del percorso di 60 CFU, da sottoporre agli Organi di Governo all'Ateneo;
- i) ratifica, nella prima adunanza successiva alla loro adozione, i provvedimenti indifferibili adottati dal Coordinatore in casi di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro a norma dell'art. 4, comma 3.

Art. 6 - La Giunta

1. La Giunta del Centro è composta dal Coordinatore, che ne convoca e presiede le riunioni, e dai Direttori dei percorsi formativi istituiti ed attivati ai sensi della vigente normativa in materia. La Giunta dura in carica tre anni rinnovabili, di norma, una sola volta. Nell'eventualità della cessazione anticipata del mandato di qualcuno dei componenti si procederà al rinnovo della carica per il completamento del mandato residuo.

2. I Direttori dei percorsi formativi sono nominati, anche in comune tra più percorsi distinti, dal Senato Accademico su individuazione dei Consigli dei Dipartimenti didattici presso cui sono istituiti e attivati i suindicati percorsi, tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università in possesso di specifiche competenze relative al percorso, titolari di almeno un incarico didattico e afferenti a uno dei S.S.D previsti dal piano di studi del percorso o dei percorsi formativi di cui assumono la responsabilità.

3. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento entro i limiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, in relazione ai percorsi formativi di cui al DPCM 4 agosto 2023 art.4, comma 4, lett. a).

4. Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta sono disciplinate dall'art. 5, comma 3 del presente regolamento.

Art. 7 - I Consigli didattici di percorso

1. Per ogni percorso formativo è istituito un Consiglio didattico composto: dal Direttore di ciascun percorso che lo presiede, da professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo; da docenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, con funzione di tutoraggio,

e da un rappresentante degli studenti per ciascun percorso formativo nominato con decreto del Direttore del relativo Consiglio didattico su designazione degli studenti iscritti al percorso formativo.

1. A ciascun Consiglio didattico compete:

- a) individuare le attività formative funzionalmente correlate al percorso abilitante e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) assicurare il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo formativo previsto;
- c) proporre ai Dipartimenti didattici, con le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi istituiti e attivati.

2. Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni dei Consigli didattici di percorso sono disciplinate dall'art. 5, comma 3 del presente regolamento.

Art. 8 - Gestione amministrativo - contabile

1. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

2. Per il proprio funzionamento, il Centro disporrà di:

- a) eventuali assegnazioni straordinarie stanziare dall'Università per la gestione ordinaria del Centro;
- b) risorse derivanti dalla erogazione di servizi per attività inerenti ai suoi scopi istituzionali, comprese le quote d'iscrizione ai corsi erogati.

Art. 9 - Modifiche al Regolamento e Scioglimento del Centro

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Comitato Tecnico-scientifico del Centro assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.

2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Lo scioglimento del Centro è decretato dal Rettore.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo nonché nelle disposizioni normative vigenti.